

Allegato "B" all'atto numero 80439/8507 di repertorio

CAPO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione di categoria denominata

"A.S.E.A. Associazioni degli Spedizionieri e Autotrasportatori della  
Provincia di Varese"

Art. 1 bis) CODICE ETICO

1. La qualità di socio comporta l'obbligo di accettare e rispettare  
le disposizioni seguenti.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 11 novembre 2011 n.  
80, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i  
valori fondanti dell'A.S.E.A. il rifiuto di ogni rapporto con  
organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a  
comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre  
le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che  
alterano di fatto la libera concorrenza.

3. Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e  
contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di  
reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e  
collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando,  
anche con l'assistenza dell'A.S.E.A., ogni episodio di attività  
illegale di cui sono soggetti passivi.

4. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all'attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell'associazione.

5. All'impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente codice etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno dal rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l'impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del codice etico, gli organi competenti deliberano la radiazione.

#### Art. 2) SEDE

La sede dell'Associazione è in Varese, viale Aguggiari n. 8.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, determinandone i compiti, uffici distaccati o delegazioni anche altrove.

#### Art. 3) DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 4) SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro, non ha ad oggetto neppure in parte l'esercizio di attività commerciale, e non ispira la sua azione a finalità di carattere partitico.

Essa si propone di:

A. Stabilire e mantenere tra le Aziende associate l'armonia dei rapporti e la necessaria collaborazione per la tutela delle ragioni comuni di interesse economico, sindacale, morale, determinando uniformità di indirizzo per raggiungere gli interessi generali della categoria;

B. Assistere gli Associati in tutti i problemi di ordine sindacale, tecnico, amministrativo, legale, tributario e quanto altro dovesse necessitare;

C. Assistere aziende anche se iscritte ad altre associazioni di categoria in altre provincie qualora esista convenzione di reciprocità;

D. Promuovere lo studio, la stipulazione, l'aggiornamento dei contratti collettivi di lavoro assicurandone il rispetto e l'esatta interpretazione;

E. Determinare tra le Aziende associate uniformità di indirizzo e di azione in ogni campo impegnando gli associati a seguire e a rispettare le linee di condotta stabilite, nonchè eventuali accordi intercorsi con le altre associazioni di categoria;

F. Attuare ogni iniziativa diretta a migliorare e valorizzare l'autotrasporto e la spedizione delle merci anche in unione con le altre Associazioni Nazionali ed Estere alle quali inoltre garantire adesione e partecipazione su temi ed iniziative di comune interesse;

G. Promuovere ogni iniziativa di studio o sperimentazione relativa

ad argomenti inerenti, anche in materia indiretta, l'esercizio delle attività di spedizione e di trasporto in genere;

H. Promuovere la pubblicazione di studi, l'organizzazione di convegni, incontri e dibattiti con la partecipazione aperta, anche ai non soci;

I. Pubblicare bollettini e/o circolari, atti di convegni, di seminari, di conferenze di studio e ricerche;

J. Esplicare ogni atto che risulti utile e necessario per il conseguimento degli scopi associativi;

K. Procedere alla nomina di rappresentanti di categoria in tutti gli Uffici o Enti statali, parastatali e locali nei quali fosse richiesta una rappresentanza di categoria;

L. Promuovere l'organizzazione di corsi di formazione e/o di aggiornamento, di dibattiti, di seminari su argomenti di interesse della categoria ovvero provvedere direttamente alla loro organizzazione.

M. Rifiutare ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge.

N. Contrastare ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose.

L'elencazione che precede ha carattere esemplificativo e non tassativo

Art. 5) SEZIONI

Al fine di consentire una maggiore rispondenza alle esigenze delle categorie rappresentate gli Associati si raggruppano oggi, a titolo esemplificativo e non tassativo, nelle seguenti sezioni:

- Trasportatori ed Autotrasportatori Nazionali ed Internazionali a carattere completo, nonchè attività affini, annesse e connesse;
- Trasportatori ed Autotrasportatori Nazionali ed Internazionali a carattere di collettame (Corrieri), nonchè attività affini, annesse e connesse;
- Spedizionieri Nazionali ed Internazionali, Dichiaranti doganali, nonchè attività affini, annesse e connesse;
- Autotrasportatori Cisternisti Nazionali ed Internazionali per trasporto di carburanti, lubrificanti, prodotti chimici e/o pericolosi e/o infiammabili, prodotti liquidi alimentari, nonchè attività affini, annesse e connesse;
- Autotrasportatori, smaltitori e stoccatore di rifiuti solidi e/o liquidi industriali e urbani di ogni tipo, nonchè attività affini, annesse e connesse.

Tale suddivisione ha rilevanza esclusivamente operativa, rimanendo identiche le obbligazioni assunte dai soci con l'adesione all'Associazione.

## CAPO SECONDO

### I SOCI

Art. 6) REQUISITI

Possono divenire soci le persone e gli enti esercenti attività rientranti tra quelle indicate nel precedente art. 5).

#### Art. 7) DOMANDE DI AMMISSIONE

I soggetti indicati al precedente art. 6), qualora intendano entrar a far parte dell'A.S.E.A., dovranno presentare domanda scritta, rivolta al Consiglio di Amministrazione, contenente:

- denominazione, sede, ragione sociale, codice fiscale e partita I.V.A.;
- indicazione dell'attività esercitata;
- dichiarazione dello Statuto e delle eventuali deliberazioni vincolanti assunte dagli Organi Sociali;
- estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- estremi dell'iscrizione agli Albi di categoria.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il socio potrà recedere dal rapporto associativo comunicando tale volontà con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima dalla fine dell'esercizio sociale, purchè non nell'anno di iscrizione.

#### Art. 8) ACCETTAZIONE DI NUOVI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione, entro novanta giorni dalla domanda, deve comunicare l'accettazione o il rifiuto.

In questo secondo caso il richiedente, entro trenta giorni dalla

notifica, potrà ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dovrà esaminare il ricorso entro sessanta giorni dalla ricezione, comunicando la sua decisione all'interessato.

Il ricorrente avrà diritto di illustrare al Collegio i motivi della sua opposizione.

#### Art. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOCIO

L'ammissione dà diritto agli associati di prendere parte all'attività dell'associazione, in tutti i suoi aspetti e di avvalersi di tutte le prestazioni che fornisce l'associazione stessa, purchè in regola con il versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione:

- a. una quota "una tantum" al momento dell'iscrizione;
- b. un contributo associativo annuo proporzionale commisurato all'ammontare delle retribuzioni corrisposte da ciascuna azienda associata e/o dipendenza nell'esercizio precedente con un minimo ed un massimo annuo. Per le aziende senza dipendenti tale contributo sarà pari al minimo. Il contributo annuo potrà comunque essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione anche con altre modalità, fissando sempre un minimo annuo e tenendo conto delle eventuali convenzioni stipulate in proposito con le Federazioni nazionali e con la Confederazione;
- c. contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o specifiche prestazioni richieste dall'Associato all'Associazione

effettuate in conformità alle finalità istituzionali;

d. eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario. La misura della quota fissa di iscrizione nonché dei contributi associativi annuali e dei contributi supplementari, e le relative modalità di riscossione, vengono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi annuali di cui alla lettera b) sono dovuti in misura proporzionale al periodo intercorrente fra l'avvenuta iscrizione dei nuovi soci e la fine dell'anno solare.

L'adesione all'Associazione comporta l'automatico inquadramento dell'impresa nella Federazione nazionale del settore.

La qualità di socio comporta l'accettazione integrale di quanto previsto nel presente statuto ed in particolare comporta l'obbligo di accettare e rispettare le disposizioni previste nell'articolo 1 Bis)(Codice Etico).

La quota d'iscrizione od il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio può perdersi per cessazione dell'attività per qualsiasi causa, dimissioni, insolvenza, radiazione e decadenza.

Art. 11) DIMISSIONI



Le dimissioni dovranno essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio sociale.

#### Art. 12) INSOLVENZA

L'insolvenza si riterrà verificata con la dichiarazione di fallimento o con l'ammissione del socio ad altra procedura concorsuale a far tempo dalla data della sentenza o del provvedimento giudiziale di ammissione.

In caso di ammissione a procedure concorsuali diverse dal fallimento, o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare la richiesta di continuare a far parte dell'Associazione.

#### Art 13) RADIAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione potrà radiare dall'Associazione, con delibera assunta a scrutinio segreto e a maggioranza (due terzi) dei membri, il socio che, con qualche atto o comportamento, abbia recato grave pregiudizio alla categoria e/o all'Associazione.

Il provvedimento dovrà essere comunicato e motivato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata R.R.

Il socio radiato potrà impugnare la delibera, con il ricorso al Collegio dei probiviri inviato a mezzo di lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento.

Il socio dovrà, obbligatoriamente, essere convocato per l'eventuale

esposizione delle sue difese.

La deliberazione sul ricorso da parte del Collegio, dovrà essere obbligatoriamente presa entro sessanta giorni dall'impugnazione.

Il Collegio dei probiviri decide a maggioranza dei voti.

Per il periodo intercorrente tra il provvedimento di radiazione e la decisione del Collegio sono sospesi i diritti connessi alla qualità di socio ed è sospeso l'obbligo di corresponsione della quota associativa.

In ogni caso verrà radiato il socio che, al termine del periodo di sospensione, non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del codice etico.

#### Art. 14) DECADENZA

Il socio potrà essere dichiarato decaduto per i seguenti motivi:

- esser venuti meno i requisiti di ammissibilità in ordine all'attività svolta;
- omissione del versamento dei contributi associativi per un periodo maggiore di un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- non aver uniformato, entro il previsto periodo di sospensione, la propria condotta agli obblighi del codice etico.

La delibera dichiarativa della decadenza è assunta dal Consiglio di Amministrazione con scrutinio segreto a maggioranza relativa ed è impugnabile nei modi previsti dall'Art. 13).

#### Art. 15) PRESIDENTE ONORARIO E SOCI ONORARI

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di un quinto degli associati, può nominare un "Presidente onorario" dell'Associazione.

Ha altresì la facoltà, con le stesse modalità di proposta, di attribuire a persone pagate che, non appartenendo alle categorie di cui al precedente art. 5) e, pertanto, non soci, con la loro opera abbiano contribuito in maniera rilevante al conseguimento degli scopi dell'Associazione, attribuendo alle stesse la qualifica di "soci onorari".

Il "Presidente onorario" ed i "soci onorari" hanno diritto di assistere alle assemblee, ovviamente senza diritto di voto, e di partecipare alle iniziative dell'Associazione.

#### CAPO TERZO

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17) ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari o i rappresentanti

delle imprese associate, sia dell'Autotrasporto che della Spedizione delle merci in regola con ogni tipo di contribuzione nei confronti dell'Associazione.

Le cariche di Presidente, Consiglieri, Membri della Giunta esecutiva, Revisori dei conti e Probitivi sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi che debbono essere richieste e liquidate entro l'esercizio di competenza.

Possono essere nominati Revisori dei Conti anche soggetti che non rivestono la qualifica di soci, precisandosi che in questo caso eventuali compensi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

#### L'ASSEMBLEA

##### Art. 18) DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, nella sede dell'Associazione o, quando se ne ravvisi la necessità, in altro luogo.

##### Art. 19) DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- 1) relazione del Consiglio sull'andamento economico dell'Associazione
- 2) rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente;
- 3) bilancio economico finanziario dell'esercizio in corso;

4) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

5) nomina degli Amministratori, dei Revisori dei Conti e dei Proviviri;

6) gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve aver luogo almeno una volta all'anno entro il mese di giugno.

#### Art. 20) DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti oggetti:

1) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori;

2) proposte di modifica dello Statuto;

3) trasferimento della sede dell'Associazione;

4) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta scritta e motivata di un numero di associati pari ad almeno un quinto degli iscritti.

Art. 21) Il Presidente o chi ne fa le veci convoca l'assemblea mediante invito scritto personale ad ognuno degli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza sia di prima che seconda

convocazione.

Nei casi urgenti è consentita una convocazione telegrafica con cinque giorni di preavviso, ferme le indicazioni di cui al comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà far pubblicare su quotidiani o altri organi di stampa l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 22) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza fisica o per delega di almeno il cinquanta per cento dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza fisica o per delega di almeno il settantacinque per cento dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei voti, non tenendo calcolo dei voti nulli e degli astenuti.

Art. 23) DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire e votare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuo relativo all'esercizio precedente o all'esercizio in corso per le aziende nuove iscritte.

Non possono intervenire all'assemblea i soci che si trovino nelle

condizioni di cui ai precedenti artt. 13) e 14).

Ogni socio avente diritto alla partecipazione ed al voto ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega. Ogni socio partecipante all'assemblea non può portare di più di due deleghe.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi dell'Associazione.

#### Art. 24) COMPUTO DEI VOTI

Ogni socio dispone di numero 1 (uno) voto per ogni euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre) o frazione di euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre) di contributo associativo versato. Allo scopo di garantire la segretezza del voto, quando si procede a votazione a scrutinio segreto, il socio potrà ottenere un numero di schede, proporzionale ai voti spettanti.

#### Art. 25) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza, da uno dei vice Presidenti.

L'assemblea ordinaria nomina un Segretario non necessariamente socio. Il Presidente constata la validità della costituzione dell'assemblea; nomina, se necessario, gli scrutatori.

#### Art. 26) VOTAZIONE

L'assemblea delibera, di regola, per alzata di mano.

Le votazioni concernenti:

- a) il rinnovo delle cariche sociali o eventuali nomine;
- b) la nomina o la revoca dei liquidatori;
- c) argomenti richiesti da almeno dieci soci;

devono svolgersi sempre a scrutinio segreto.

Art. 27) VERBALE D'ASSEMBLEA

Il verbale d'assemblea, redatto dal Segretario, dovrà essere sottoscritto, oltrechè dal verbalizzante, dal Presidente dell'assemblea e dagli scrutatori.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso tra un minimo di nove ed un massimo di quindici elementi, dovrà essere determinato dall'assemblea ordinaria dell'anno precedente a quello in cui abbia luogo il rinnovo delle cariche sociali.

I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a sostituirli nominando, per cooptazione, al loro posto il socio o i soci che vengono ritenuti meritevoli ed idonei all'attuazione dei programmi prefissati.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare Consiglieri in numero



superiore alla metà, il Presidente, entro trenta giorni, deve convocare l'assemblea per la sostituzione dei Consiglieri cessati.

In ogni caso i nuovi Consiglieri cooptati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### Art. 29) ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di attuare le direttive generali approvate dall'assemblea e di provvedere, nell'ambito di tali direttive, a porre in essere ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre:

- la nomina del Presidente;
- la nomina dei Vice Presidenti, in numero massimo di tre;
- la nomina del Tesoriere;
- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- di predisporre la relazione annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti e, in seguito, all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote di iscrizione e i contributi annuali dovuti dai soci, nonché i criteri per la determinazione dei contributi integrativi, aggiuntivi o supplementari dovuti dai soci a corrispettivo di specifiche prestazioni rese dall'associazione in

conformità delle sue finalità istituzionali;

- di convocare l'assemblea;

- di decidere sulla decadenza e/o esclusione dei soci nonchè sulla eventuale richiesta di prosecuzione della partecipazione da parte di soci ammessi a procedure concorsuali secondo quanto disposto dal precedente art. 12);

- di nominare e revocare il Segretario dell'Associazione fissandone mansioni e retribuzioni;

- di fissare eventuali compensi ai Revisori dei Conti non soci;

- di determinare l'organico del personale dipendente fissandone il trattamento economico.

Il Consiglio non può impegnare l'Associazione se non nei limiti del presente Statuto.

Il Consiglio può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e può costituire commissioni di studio o gruppi di lavoro per la soluzione di particolari problemi nell'interesse dell'Associazione e degli associati. Può altresì costituire speciali sezioni di esperti anche non soci, con competenze specifiche nell'ambito di ciascuno dei rami di attività di cui al precedente art. 5), al fine di far fronte a particolari esigenze di ciascuna delle categorie interessate, fissando altresì eventuali compensi agli esperti non soci chiamati a far parte di tali sezioni.

Art. 30) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce di norma nella sede sociale una volta a quadrimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta esecutiva, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto almeno cinque giorni della data di riunione o mediante comunicazione equipollente purchè sussista prova del preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonchè gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può invitare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, persone che abbiano particolare competenza in ordine agli argomenti posti in discussione.

Il Consiglio può invitare, inoltre, a partecipare alle riunioni, in qualità di auditori, Soci non consiglieri.

#### Art. 31) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da uno dei vice Presidenti.

Esse sono valide quando, a seguito di regolare convocazione, vi siano presenti almeno la metà dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto e in caso di parità prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Se la parità si verifica nelle votazioni a scrutinio segreto, la votazione si ritiene nulla e va ripetuta.

Di ogni riunione viene redatto un verbale che, approvato dai Consiglieri presenti, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In casi particolari il Consiglio di Amministrazione può affidare ad un membro del Consiglio la funzione di segretario.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre consecutive riunioni al consiglio stesso, decade automaticamente dalla carica.

#### Art. 32) LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai vice Presidenti e dal Tesoriere.

La Giunta Esecutiva può assumere, purchè all'unanimità, tutte le delibere relative all'ordinaria amministrazione nonché quelle di straordinaria amministrazione rientranti tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione qualora, per motivi di urgenza, o per qualunque altro motivo, appaia la necessità di procedere senza far luogo a convocazione del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di riferire ad esso nel corso della prima riunione successiva.

Viene redatto verbale delle riunioni della Giunta Esecutiva con le stesse regole di cui al precedente art. 31).

#### GLI ALTRI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### Art. 33) IL PRESIDENTE E LE SUE ATTRIBUZIONI

Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta esecutiva, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali.

Il Presidente può compiere, in casi di urgenza, ogni atto rientrante nell'ordinaria amministrazione salvo l'obbligo di riferire alla Giunta Esecutiva nei tempi più brevi.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito da uno dei Vice Presidenti nominati.

##### Art. 34) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, anche non soci.

Essi vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.

Interviene in assemblea per sottoporre la propria relazione sui

bilanci preventivi e consuntivi e può assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Come stabilito per il Consiglio di Amministrazione (vedi art. 28), anche per il Collegio dei revisori dei Conti è prevista la cooptazione nei casi in cui vengano a mancare uno o più dei suoi componenti.

#### Art. 35) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tra i soci.

Essi sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

a. compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione sulla interpretazione e l'applicazione del presente Statuto nonchè tra i soci tra loro per quanto riguarda l'aderenza allo spirito ed alle finalità associative dei comportamenti;

b. decide sui ricorsi presentati dai soci a seguito di provvedimenti di non ammissione, decadenza o esclusione prese dal Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da rendersi obbligatoriamente per iscritto, saranno motivate ed inappellabili.

#### CAPO QUARTO

## IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 36) IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquisiti con tali contributi e dalle eventuali eccedenze attive della gestione.

Per tutta la durata dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I singoli associati non hanno diritto al rimborso della quota versata nel caso in cui abbia a cessare per qualsiasi causa l'appartenenza all'Associazione.

### Art. 37) ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre il rendiconto della gestione all'assemblea per la sua approvazione.

## CAPO QUINTO

### Art. 38) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria, che la delibera, procede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Costoro, al termine delle operazioni di liquidazione, o alla fine di ciascun atto, se queste si prolungano oltre l'anno solare in cui è

iniziata la liquidazione, dovranno esibire il rendiconto parziale o finale di gestione.

Esaurita la liquidazione, le residue eventuali eccedenze attive dovranno essere devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 39) RINVIO A NORMA DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Firmati: Emanuela Maria Bertoni

Giorgio Zanini